

**REGOLAMENTO  
IN MATERIA DI PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

**Approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 256 del 10 dicembre 2020**

# INDICE

articolo 1 - ambito di applicazione .....	3
articolo 2 - definizioni .....	3
articolo 3 - principi .....	7
articolo 4 - base giuridica del trattamento .....	8
articolo 5 - circolazione dei dati all'interno dell'anvur .....	8
articolo 6 - tipologie di dati trattati dall'anvur.....	9
articolo 7 - titolare del trattamento dei dati .....	10
articolo 8 - contitolare .....	10
articolo 9 - il responsabile della protezione dei dati personali (rpd) o data protection officer (dpo) ..	10
articolo 10 - responsabili esterni del trattamento dei dati personali .....	12
articolo 11 - referenti privacy interni.....	13
articolo 12 - autorizzati al trattamento.....	14
articolo 13 - sensibilizzazione e formazione .....	15
articolo 14 – informativa .....	16
articolo 15 - diritti dell'interessato .....	17
articolo 16 - trattamento di categorie particolari di dati personali.....	19
articolo 17 - trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati.....	20
articolo 18 - accesso ai documenti amministrativi e accesso civico.....	20
articolo 19 - comunicazione e diffusione dei dati personali .....	20
articolo 20 - trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro .....	21
articolo 21 - comunicazione e diffusione dei dati relativi ad attività di valutazione della ricerca e delle università.....	20
articolo 22 - diffusione dei risultati di concorsi e selezioni.....	22
articolo 23 - sistema di gestione privacy .....	22
articolo 24 - registro delle attività di trattamento .....	23
articolo 25 – sicurezza .....	24
articolo 26 - la valutazione di impatto privacy .....	25
articolo 27 - violazione di dati personali (data breach) .....	26
articolo 28 - disposizioni finali.....	27
articolo 29 - efficacia temporale e pubblicità .....	27

## **ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito Regolamento UE) e del D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 (di seguito Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e della libera circolazione degli stessi all'interno dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (di seguito ANVUR).
2. L'ANVUR, in qualità di titolare del trattamento, effettua i trattamenti di dati con o senza ausilio di processi automatizzati.
3. I dati sono trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato e del diritto alla protezione dei dati personali.
4. I trattamenti effettuati dall'ANVUR per il raggiungimento dei propri fini istituzionali non necessitano del consenso dell'interessato e trovano fondamento nella condizione prevista dall'art. 6, par. 1, lett. b), e), f) del Regolamento UE.
5. L'ANVUR considera il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali una azione prioritaria al fine di instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con i propri interlocutori privilegiati, interni ed esterni, e con i terzi interessati.
6. Tutti coloro che trattano dati personali all'interno dell'ANVUR perché espressamente autorizzati o per l'espletamento di compiti propri della struttura cui funzionalmente afferiscono, dovranno effettuare il trattamento secondo la politica di protezione dei dati personali stabilita dal presente Regolamento.

## **ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**

Si intende per:

1. dato personale: qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2. trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la strutturazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3. categorie particolari di dati: i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, dati biometrici atti a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;
4. dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
5. dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
6. dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
7. titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
8. responsabile esterno: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9. responsabile della transizione al digitale: struttura i cui compiti sono definiti dall'art. 17, comma 1-sexies del Codice dell'Amministrazione Digitale (emanato con D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni, inclusa l'ultima disposizione integrativa e correttiva di cui al D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217);
10. responsabile della conservazione dei documenti informatici: persona fisica i cui compiti sono definiti dall'art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
11. autorizzati al trattamento: le persone fisiche formalmente autorizzate e istruite a trattare i dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare e/o del Responsabile interno e per le finalità stabilite dal Titolare (artt. 4, 29, 32, 39 del Regolamento UE);
12. interessato al trattamento: persona fisica identificata o identificabile.

13. consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
14. terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile esterno del trattamento, il responsabile interno del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
15. destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazioni di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerati destinatari. Il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
16. profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
17. pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che essi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
18. limitazione di trattamento: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
19. archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
20. responsabile per la protezione dei dati: figura specializzata nel supporto al titolare del trattamento prevista come obbligatoria negli enti pubblici;
21. registro attività di trattamento: elenco, in forma cartacea o digitale, delle attività di

trattamento dei dati personali effettuate sotto la propria responsabilità dal titolare e dal responsabile esterno per la protezione secondo le rispettive competenze

22. valutazione d'impatto sulla protezione dei dati: procedura atta a descrivere il trattamento, valutarne le necessità e proporzionalità e a garantire la gestione dei rischi dei diritti e delle libertà delle persone fisiche legate al trattamento dei loro dati personali.
23. violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
24. stabilimento principale: come definito dall'art. 4, par. 16 e dai Considerando 36 e 37 del Regolamento UE 679/2016. Per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
25. rappresentante: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali;
26. impresa: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
27. gruppo imprenditoriale: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
28. norme vincolanti d'impresa: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
29. autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51: per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali;
30. trattamento transfrontaliero: trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito dell'attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro

31. autorità di controllo interessata: un'autorità di controllo interessata al trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
32. obiezione pertinente e motivata; un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
33. organizzazione internazionale: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

### **ARTICOLO 3 - PRINCIPI**

1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'ANVUR in applicazione dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento UE.
2. In particolare, i dati personali sono:
  - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza)
  - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità (limitazione della finalità). Un ulteriore trattamento dei dati personali ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
  - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);

- d) esatti e, se necessario, aggiornati. A tal fine sono adottate le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono trattati (esattezza);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati: i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, a condizione dell'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento UE (limitazione della conservazione);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate (integrità e riservatezza).
3. Tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, l'ANVUR adotta misure tecniche e organizzative adeguate in grado di comprovare il rispetto dei principi di cui al precedente comma (responsabilizzazione).

#### **ARTICOLO 4 - BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

1. L'ANVUR è una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm., persegue finalità di interesse generale, opera in regime di diritto pubblico ed esercita potestà pubbliche. Pertanto, il fondamento di liceità o base giuridica di ciascuno dei trattamenti effettuati dall'ANVUR è specificato all'interno del registro dei trattamenti e nelle rispettive Informative consegnate ai soggetti interessati, conformemente a quanto previsto dagli articoli 6, 9 e 13 del Regolamento UE.
2. Il trattamento deve sempre essere necessario al perseguimento dei fini per i quali viene lecitamente effettuato (principio di necessità).

#### **ARTICOLO 5 - CIRCOLAZIONE DEI DATI ALL'INTERNO DELL'ANVUR**

1. L'accesso ai dati interni da parte delle strutture e dei dipendenti dell'ANVUR è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni ed è finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali.
2. L'ANVUR provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.



3. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture, dei dipendenti o dei collaboratori dell'ANVUR, connesso con lo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, è soddisfatto in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale, ferma restando la responsabilità del richiedente derivante dall'utilizzo improprio dei dati. L'accesso ai dati personali di ciascun dipendente è basato sulla necessità legata alla mansione ricoperta.

## **ARTICOLO 6 - TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI**

1. L'ANVUR effettua, con misure adeguate e tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento, trattamenti di dati personali per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, come individuate da disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e nei limiti imposti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal Regolamento UE, e dalle Linee guida e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. L'ANVUR effettua i trattamenti di dati personali previsti da disposizioni legislative e regolamentari riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) dati personali relativi a dipendenti e collaboratori dell'Anvur dal momento della sottoscrizione del contratto fino a quando previsto dal registro del trattamento dei dati momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  - b) dati relativi ai fornitori. Il trattamento include la selezione dei fornitori, la gestione di gare con i fornitori, la gestione degli ordini ai fornitori e la verifica del possesso dei requisiti concernenti la capacità a contrarre;
  - c) dati relativi alle attività di valutazione dell'ANVUR;
  - d) dati personali e dei curricula relativi alle candidature degli esperti esterni (valutatori e altri esperti) selezionati dall'Agenzia, o da soggetti terzi, per lo svolgimento delle attività proprie dell'ANVUR;
  - e) dati di persone fisiche (Studenti, Dottorati, Ricercatori e Professori) gestiti dall'Anvur, o da soggetti terzi per conto dell'Anvur, per l'attività di valutazione delle Università e degli Enti di Ricerca, conformemente alle previsioni normative;
  - f) dati di persone fisiche (Studenti, Dottorati, Ricercatori e Professori) ottenuti da

banche dati terze (esempio, MUR e banche dati commerciali) e trattati dalle strutture per l'attività di valutazione delle Università e degli Enti di Ricerca, conformemente alle previsioni normative;

g) dati relativi alla gestione e all'amministrazione del sistema informativo dell'ANVUR.

3. Le informazioni di dettaglio di ciascuno dei trattamenti sono specificate nel Registro dei trattamenti, disponibile e consultabile presso la sede dell'Agenzia.

## **ARTICOLO 7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), in persona del legale rappresentante pro tempore.

## **ARTICOLO 8 - CONTITOLARE**

1. Quando uno o più titolari del trattamento determinano congiuntamente con l'ANVUR le finalità e i mezzi del trattamento dei dati, essi sono da considerarsi quali contitolari del trattamento.
2. L'ANVUR e il contitolare del trattamento determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno scritto, i rispettivi obblighi in merito all'osservanza del Regolamento UE, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni richieste dall'Informativa privacy, salvo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento UE.
3. L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.
4. L'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun contitolare del trattamento.

## **ARTICOLO 9 - IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) O DATA PROTECTION OFFICER (DPO)**

1. Il RPD (o DPO) è figura specializzata nel supporto al titolare e svolge la funzione di raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e di garante per i soggetti interessati.
2. Il RPD è individuato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti.

3. Il RPD può essere un soggetto interno (dipendente di ANVUR) o, in assenza di professionalità interne, esterno, assolvendo in tal caso i suoi compiti in base a un contratto di servizio.
  4. Il RPD è nominato con Decreto del Presidente dell'ANVUR.
  5. Il RPD è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
    - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente Regolamento nonché dalla normativa comunitaria e nazionale relativa alla protezione dei dati;
    - b) sorvegliare l'osservanza del presente Regolamento e di altre disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
    - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
    - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
    - e) fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento UE, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
    - f) collaborare nella redazione e aggiornamento dei Registri di trattamento;
    - g) svolgere ogni ulteriore compito attribuito dal titolare.
  6. Nell'eseguire i propri compiti il RPD considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
  7. Al RPD sono garantiti supporto, risorse e tempi di lavoro adeguati allo svolgimento della sua funzione. È garantita, inoltre, una formazione permanente, per permettergli l'aggiornamento costante sugli sviluppi nel settore della protezione dei dati.
  8. Il RPD ha ampio accesso alle informazioni ed è interpellato per ogni problematica inerente alla protezione dei dati e per ogni attività che implica un trattamento dati, fin dalla sua progettazione.
  9. L'ANVUR garantisce che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e
- Regolamento in materia di protezione dei dati personali

in particolare, non assegna allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

10. Il RPD non riceve alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti a lui affidati ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE.
11. L'ANVUR non rimuove o penalizza il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni.
12. Il nominativo e i dati di contatto del RPD sono comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto del RPD sono inseriti nelle informative privacy e pubblicati sul sito internet istituzionale.
13. L'amministrazione costituisce a supporto del RPD una rete di referenti che dovranno collaborare funzionalmente con il RPD, nell'ambito delle strutture nelle quali i dati personali sono gestiti per le finalità istituzionali e sulla base delle competenze attribuite alla funzione organizzativa o carica istituzionale che ricoprono.
14. Su indicazione del RPD possono essere costituiti specifici gruppi di lavoro in materia di adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati personali.

## **ARTICOLO 10 - RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. È responsabile esterno del trattamento qualunque soggetto esterno che esegue, in base a un contratto/convenzione o altro atto giuridico, trattamenti di dati personali per conto di ANVUR e risponde in solido con l'ANVUR in caso di inadempienze.
2. I responsabili esterni del trattamento sono nominati con atto giuridico conforme al diritto nazionale e forniscono garanzie ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 28 del Regolamento UE, in particolare per quel che riguarda le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle disposizioni previste dallo stesso Regolamento.
3. Il responsabile esterno può nominare mediante contratto o altro atto giuridico sub-responsabili del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che lo legano all'ANVUR.
4. Qualora un sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile esterno iniziale conserva nei confronti dell'ANVUR l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
5. Il responsabile esterno risponde dinanzi all'ANVUR dell'inadempimento del sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento.
6. Nell'Informativa all'interessato sono indicati i destinatari o le categorie di destinatari, anche interni, ai quali sono comunicati i dati per il loro trattamento.
7. L'elenco dei responsabili esterni è disponibile e consultabile presso la sede dell'Agenzia.

## **ARTICOLO 11 - REFERENTI PRIVACY INTERNI**

1. I referenti privacy interni del trattamento dei dati personali sono individuati nei Dirigenti dell'ANVUR, che si avvalgono del supporto dei Responsabili di UO, sulla base delle competenze attribuite alla funzione organizzativa o carica istituzionale che ricoprono.
2. Il referente privacy interno, opportunamente formato riguardo alle competenze anche decisionali in materia di protezione dei dati, opera con autonomia gestionale nell'ambito delle competenze affidategli, collabora funzionalmente con il RPD per l'espletamento dei seguenti compiti all'interno della propria struttura di afferenza e per gli ambiti espressamente definiti:
  - a) vigilare, monitorare e garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;
  - b) rispettare ed applicare le disposizioni previste dal presente Regolamento;
  - c) aggiornare l'informativa privacy e la relativa modulistica;
  - d) collaborare, per la parte di propria competenza, nella mappatura dei trattamenti, nel censimento delle banche dati e dei trattamenti di dati esternalizzati e nella implementazione e aggiornamento del registro dei trattamenti;
  - e) impartire idonee istruzioni in materia di informativa privacy e di misure di sicurezza al personale autorizzato al trattamento;
  - f) vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza finalizzate ad evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - g) assicurare il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati dai soggetti autorizzati, con particolare riferimento alla gestione della comunicazione delle violazioni di dati ("data breach") e alla valutazione d'impatto privacy;
  - h) designare per la propria struttura i soggetti autorizzati, come definiti dall'art. 12 e verificare periodicamente i relativi livelli di autorizzazione;
  - i) conservare e aggiornare l'elenco dei soggetti autorizzati;
  - j) fornire un riscontro tempestivo, per i trattamenti di competenza, nel caso di richieste di esercizio dei diritti sui dati, così come previsto dagli artt. 15-22 del

Regolamento UE;

- k) garantire l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali e collaborare con l'ufficio preposto per individuare i bisogni formativi delle risorse della propria struttura;
- l) partecipare obbligatoriamente alle sessioni informative/formative e di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati personali;
- m) segnalare al titolare del trattamento e al RPD ogni variazione organizzativa che può avere un impatto sulle modalità di trattamento dei dati;
- n) per i trattamenti che hanno come base giuridica il consenso, predisporre le misure organizzative atte a garantire la conservazione della copia del consenso acquisito, sia esso cartaceo o elettronico, da parte della struttura autorizzata al trattamento;
- o) conservare, per quanto di propria competenza, e rendere disponibile su richiesta del titolare o del RPD copia della seguente documentazione:
  - i. Accordi stipulati con i responsabili esterni
  - ii. Report delle Valutazioni di impatto Privacy (DPIA)
  - iii. Comunicazioni delle violazioni di dati personali ("data breach")
  - iv. Informative agli interessati relative ai trattamenti effettuati.

## **ARTICOLO 12 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO**

1. Gli autorizzati al trattamento sono formalmente designati dal titolare del trattamento tramite formale disposizione interna.
2. Gli autorizzati al trattamento ricevono opportuna formazione/informazione specifica in materia di trattamento dati.
3. L'autorizzato effettua i trattamenti dei dati personali in osservanza delle misure di sicurezza previste dall'ANVUR, finalizzate ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati personali.
4. L'autorizzato è tenuto:
  - a) a mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'attività prestata;
  - b) a non comunicare a terzi o diffondere con o senza strumenti elettronici le notizie, informazioni o dati appresi in relazione a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nella propria qualità di autorizzato;
  - c) a seguire i seminari d'informazione e formazione in materia di protezione dei dati personali e a sostenere i relativi test finali per la verifica dell'apprendimento;

- d) a segnalare con tempestività al proprio responsabile e al referente eventuali anomalie, incidenti, furti, perdite accidentali di dati, al fine di attivare, nei casi di presenza di un rischio grave per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le procedure di comunicazione delle violazioni di dati al Garante privacy e ai soggetti interessati (istituto del “data breach”).
5. L'autorizzato è informato e consapevole che l'accesso e la permanenza nei sistemi informatici aziendali per ragioni estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali è stato abilitato per fini istituzionali e di servizio può configurare il reato di accesso abusivo ai sistemi informativi e può comportare sanzioni disciplinari, oltre che esporre l'amministrazione a danni reputazionali.
  6. L'autorizzato si impegna a osservare le istruzioni, le politiche e i regolamenti in materia di sicurezza informatica e logica adottate dall'ANVUR.
  7. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al presente articolo, coloro che, nello svolgimento dei propri compiti, vengano a conoscenza di dati personali per i quali non possiedono esplicita autorizzazione al trattamento o che non competono alla unità organizzativa cui afferiscono, sono considerati come terzi rispetto all'amministrazione stessa, con conseguenti rilevanti limiti per la comunicazione e l'utilizzazione dei dati e quindi per la liceità del trattamento.

### **ARTICOLO 13 - SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE**

1. Ai fini della corretta e puntuale applicazione della disciplina relativa ai principi, alla liceità del trattamento, al consenso, all'informativa e, più in generale, alla protezione dei dati personali, l'ANVUR sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione finalizzato a consolidare la consapevolezza del valore della protezione dei dati personali. A tale riguardo ANVUR promuove l'attività formativa del personale e di tutti i soggetti esterni che trattino dati personali di cui essa sia titolare.
2. L'ANVUR organizza annualmente, sentito il RPD, un'attività formativa in materia di trattamento dei dati personali e di prevenzione dei rischi di violazione, al fine di garantire una gestione delle attività di trattamento responsabile, informata ed aggiornata.
3. La frequenza delle attività di formazione è obbligatoria.
4. Alle persone autorizzate viene consegnato il Regolamento per il corretto trattamento dei dati personali, contenente tutte le istruzioni impartite dal titolare al fine di garantire la sicurezza dei dati.

## **ARTICOLO 14 – INFORMATIVA**

1. Per ogni tipologia di trattamento dei dati l'ANVUR fornisce l'Informativa all'interessato, salvo il caso in cui l'interessato sia già in possesso delle informazioni (art. 13, par. 4 del Regolamento UE) o in altri casi particolari previsti dall'art. 14, par. 5 del Regolamento UE. L'Informativa fornita all'interessato deve essere concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e formulata in un linguaggio chiaro e semplice.
2. L'Informativa deve contenere:
  - a) i dati di contatto dell'ANVUR;
  - b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali;
  - c) le finalità del trattamento;
  - d) la base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 4;
  - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e, nel caso in cui i dati personali non siano raccolti presso l'interessato, anche le categorie di dati trattati e le relative fonti di provenienza;
  - f) l'eventuale volontà dell'ANVUR di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'esistenza di un fondamento giuridico alla base di tale trasferimento, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili;
  - g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, in alternativa, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - h) i diritti che l'interessato può esercitare, quali: l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione, il diritto alla portabilità dei dati, la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
  - i) la necessità di comunicare i dati personali in base a un obbligo legale o contrattuale, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
  - j) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le conseguenze previste da tale trattamento per l'interessato.
3. Nel caso in cui i dati personali debbano essere trattati per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, l'ANVUR fornisce all'interessato informazioni in merito alla diversa finalità prima di tale ulteriore trattamento.
4. Nel caso in cui i dati non siano raccolti presso l'interessato, l'ANVUR si riserva la possibilità di non fornire l'Informativa, qualora l'interessato già disponga delle informazioni oppure qualora comunicare tali informazioni risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.



5. L'Informativa può non essere fornita nel caso in cui si prefiguri il rischio di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento.
6. La modulistica, sia cartacea che digitale, che prevede la raccolta di dati riferiti a una persona fisica deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) la finalità per cui i dati sono raccolti e per la quale saranno usati;
  - b) l'indicazione di chi tratterà i dati all'interno dell'ANVUR e se essi saranno resi disponibili a terzi;
  - c) l'espressione del consenso, ove questo fosse una condizione di liceità del trattamento.
7. Il personale e chiunque operi sotto l'autorità dell'ANVUR può trattare i dati personali solo per le specifiche finalità indicate nell'informativa fornita all'interessato al momento del conferimento dei dati o per ogni altra finalità prevista dalla legge. I dati personali non possono essere usati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti. Se si rendesse necessario modificare le finalità del trattamento, l'interessato dovrà essere informato della nuova finalità prima dell'inizio di qualunque trattamento. Fanno eccezione a questa disposizione i trattamenti effettuati per finalità di ricerca.

## **ARTICOLO 15 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. L'ANVUR garantisce il rispetto dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato può:
  - a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
  - b) ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione nonché presentare opposizione al trattamento;
  - c) esercitare il diritto alla limitazione del trattamento non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità e quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi, bensì anche nelle more che sia riscontrata da parte del titolare una richiesta di rettifica dei dati o di opposizione al trattamento. In condizioni di limitazione e con la sola eccezione della conservazione, ogni altro trattamento del dato è consentito solo in presenza del consenso dell'interessato, dell'accertamento dei diritti in sede giudiziaria o di

tutela dei diritti di altra persona fisica o giuridica, ovvero in presenza di un interesse pubblico rilevante;

- d) esercitare il diritto di opposizione alla profilazione;
  - e) esercitare il diritto alla portabilità dei dati solo qualora il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'art. 6. par. 1, lettera a), o dell'art. 9, par. 2, lettera a) del Regolamento UE o su un contratto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera b) del Regolamento UE e sia effettuato con mezzi automatizzati. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita ANVUR.
  - f) esercitare il diritto all'oblio, chiedendo la cancellazione dei propri dati personali nel caso questi siano stati resi pubblici on-line. Tale diritto può essere esercitato ove ricorra una delle seguenti fattispecie:
    - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti;
    - l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
    - l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
    - i dati personali sono trattati illecitamente;
    - con la cancellazione si adempie a un obbligo legale;
    - i dati riguardano minori.
2. L'ANVUR informa della richiesta di cancellazione ogni altro titolare che tratta i dati personali cancellati, compresi qualsiasi collegamento, copia o riproduzione di essi.
  3. L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento o ad un soggetto dallo stesso designato
  4. Il riscontro alla richiesta presentata dall'interessato viene fornito dal responsabile dei dati di che trattasi, senza ingiustificato ritardo entro 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta al Protocollo, anche nei casi di diniego. Per i casi di particolare e comprovata difficoltà, valutata dal responsabile, il termine dei 30 giorni può essere esteso fino a 3 mesi, non ulteriormente prorogabili. Di tale proroga viene data informazione all'interessato entro un mese dall'acquisizione della richiesta al Protocollo.
  5. Il riscontro fornito all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso. La risposta, inoltre, deve essere concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.
  6. L'ANVUR agevola l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni necessaria misura tecnica e organizzativa.
  7. L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l'interessato.
  8. Nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate, eccessive o di carattere ripetitivo, il titolare può rifiutare di soddisfarle, dimostrandone il carattere manifestamente infondato o eccessivo.
  9. Il titolare adotta soluzioni organizzative per la gestione delle istanze degli interessati e può avvalersi, nei casi più complessi, del supporto del RPD.

10. Le richieste di esercizio di diritti da parte degli interessati sono inserite all'interno di un Registro entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del procedimento.
11. Nei casi di trattamenti di dati esternalizzati, il responsabile esterno è tenuto a collaborare con l'ANVUR.

### **ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**

1. È vietato trattare dati personali atti a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, fatti salvi i seguenti casi:
  - a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
  - b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, ai sensi dell'art. 20;
  - c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
  - d) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
  - e) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
  - f) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento solo in conformità alle misure di garanzia disposte e adottate con apposito provvedimento dal Garante per la protezione dei dati personali.
- 3.

## **ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI**

1. Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito soltanto se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da un regolamento che prevedano, ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali, garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

## **ARTICOLO 18 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ACCESSO CIVICO**

1. I limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e per l'esercizio dell'accesso civico restano disciplinati rispettivamente dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e dai Regolamenti attuativi adottati dall'ANVUR in materia.
2. Quando il trattamento riguarda categorie particolari di dati personali come elencate all'art. 17, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

## **ARTICOLO 19 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali, esclusi i dati relativi a origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati relativi a condanne penali e a reati, sono permesse quando:
  - a) siano previste da norme di legge, di regolamento o dal diritto dell'Unione europea;
  - b) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi o aggregati;
  - c) siano richieste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
  - d) siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso ai sensi dell'art. 18.

2. La comunicazione di dati a soggetti pubblici è sempre ammessa per i fini istituzionali e ove prevista da norma di legge o regolamento.
3. Le richieste da parte di soggetti privati ed enti pubblici economici volte ad ottenere la comunicazione di dati devono essere formulate per iscritto e motivate e devono contenere:
  - a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
  - b) l'impegno a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati richiesti e nell'ambito delle modalità indicate.
4. L'ANVUR valuta, sulla base di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e di quanto previsto dal presente Regolamento, eventuali richieste di comunicazione o diffusione di dati personali a soggetti privati e decide in ordine all'opportunità di effettuare la comunicazione.
5. L'ANVUR può comunicare a enti pubblici e privati i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in servizio a un ente diverso da quello di appartenenza, dandone notizia all'interessato.

## **ARTICOLO 20 - TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

1. L'ANVUR effettua il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro, adottando garanzie appropriate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui e nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di riferimento.
2. Il trattamento dei dati relativi ai dipendenti da parte dell'ANVUR non richiede il consenso esplicito, in quanto il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.
3. L'ANVUR garantisce ai dipendenti l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 12 a 22 del Regolamento UE, compreso il diritto di accesso ai dati valutativi di natura soggettiva, nonché il diritto all'Informativa.
4. L'ANVUR adotta misure tecniche e organizzative atte a garantire la tutela delle

prerogative individuali e sindacali come disposte dalla normativa italiana, in particolare dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme che lo richiamano, oltre che dalle regole deontologiche promosse dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. L'ANVUR comunica i dati del personale addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro a soggetti pubblici e privati che contribuiscono alla formazione su tali tematiche.
6. Nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, l'Informativa è fornita all'interessato al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum stesso.

### **ARTICOLO 21 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELL'AGENZIA**

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico l'ANVUR può comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi alle attività di valutazione dell'Agenzia.
2. I dati di cui al precedente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e possono essere trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

### **ARTICOLO 22 - DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI CONCORSI E SELEZIONI**

1. In ottemperanza ai principi di trasparenza cui l'ANVUR si ispira, è consentita la pubblicazione di esiti di prove concorsuali e selettive, nonché delle relative graduatorie, anche sul sito web.
2. La pubblicazione dei dati sul sito web è effettuata nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, mediante la diffusione dei dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità per le quali sono pubblicati.

### **ARTICOLO 23 - SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY**

1. L'ANVUR ha intrapreso un programma di adeguamento alla normativa che regola la protezione dei dati personali, basato sull'approccio del miglioramento continuo.
2. Il Sistema di Gestione della Privacy descrive le modalità con cui l'ANVUR intende perseguire la gestione dei trattamenti dei dati personali all'interno della propria organizzazione ed è strutturato nei seguenti contenuti principali:
  - a) privacy policy, tramite la quale il Titolare enuncia i principi fondamentali per la tutela dei dati personali e gli obiettivi che intende raggiungere;

- b) registro dei trattamenti, in cui viene fornita una mappatura delle categorie di trattamenti dei dati personali effettuata e una serie di informazioni utili alla comprensione degli strumenti adottati e attori coinvolti;
- c) organizzazione per la privacy, nella quale sono definite le figure coinvolte a vario titolo nel trattamento dei dati personali;
- d) analisi dei rischi, con la definizione della metodologia e dei principali risultati dell'analisi, svolta sui trattamenti in oggetto, dei rischi che incombono sui dati personali;
- e) misure di sicurezza, in cui sono definite le linee guida per la sicurezza tecnica e organizzativa;
- f) gestione delle evidenze e audit, con la definizione del processo di gestione delle evidenze e di verifica.

## **ARTICOLO 24 - REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO**

1. L'ANVUR istituisce e aggiorna un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.
2. Il Registro censisce le attività di trattamento svolte dagli uffici e dalle strutture di ANVUR e le principali caratteristiche dei trattamenti. Il registro è aggiornato annualmente, dando riscontro anche qualora non siano intervenuti nuovi trattamenti o modifiche agli stessi e, su richiesta, messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Nel Registro sono elencati e descritti sia i trattamenti dei quali l'ANVUR è titolare sia i trattamenti che l'ANVUR effettua in qualità di responsabile esterno di altri titolari.
4. Il Registro dei trattamenti dei quali l'ANVUR è titolare contiene le seguenti informazioni:
  - a) il nome ed i dati di contatto di ANVUR, del RPD e dei Responsabili del trattamento;
  - b) le strutture competenti al trattamento;
  - c) le finalità del trattamento;
  - d) la descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;

- e) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
  - f) ove applicabile, l'eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti effettuati a partire da un registro pubblico di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento UE, la documentazione delle adeguate garanzie;
  - g) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
  - h) ove possibile, il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.
5. Il Registro dei trattamenti svolti dall'ANVUR per conto di altri titolari e per i quali l'Agenzia si configura come responsabile contiene le seguenti informazioni:
- a) il nome ed i dati di contatto dell'ANVUR e del RPD;
  - b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
  - c) i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49 del Regolamento UE, la documentazione delle garanzie adeguate;
  - d) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.

## **ARTICOLO 25 – SICUREZZA**

1. L'ANVUR adotta misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di garantire ed essere in grado di dimostrare la conformità del trattamento al Regolamento UE e al Codice in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, della base giuridica e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le dette misure sono periodicamente riesaminate ed aggiornate.
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'ANVUR tiene conto dei rischi che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
3. L'ANVUR effettua la valutazione dei rischi connessi al trattamento e adotta misure di sicurezza comprendenti, tra le altre:
  - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati;



- b) le misure implementative della riservatezza, dell'integrità, della disponibilità delle informazioni;
  - c) la resilienza dei sistemi e delle applicazioni di trattamento nonché il loro tempestivo ripristino in caso di incidente fisico o tecnico;
  - d) una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative, al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
4. Le misure tecniche e organizzative sono riesaminate in modo periodico.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo sulla sicurezza, si fa rinvio a quanto disposto nel Sistema di Gestione Privacy e dalle "Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni" predisposte da AgID, Agenzia per l'Italia Digitale.
6. Nel caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale l'ANVUR è responsabile del rispetto di specifiche condizioni affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal Regolamento UE.
7. L'ANVUR coopera con il Garante per la protezione dei dati personali.

## **ARTICOLO 26 - LA VALUTAZIONE DI IMPATTO PRIVACY**

1. Quando un tipo di trattamento, consideratane la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità e l'utilizzo di nuove tecnologie, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare, previa consultazione con il RPD, effettua, prima di procedere al trattamento, la valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. È possibile condurre una singola valutazione di impatto per un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatoria nei casi seguenti:
- a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

- b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali quali: l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati relativi a condanne penali e a reati.
4. Il titolare consulta il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la valutazione di impatto. Tale consultazione e le conseguenti decisioni devono essere documentate nell'ambito della valutazione di impatto, con particolare attenzione all'inserimento delle motivazioni nel caso in cui vengano adottate condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD.
  5. L'ANVUR, per il tramite del RPD, consulta il Garante per la Protezione dei dati personali prima di procedere al trattamento se le risultanze della valutazione di impatto (DPIA) condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato.
  6. L'ANVUR, per il tramite del RPD, consulta il Garante per la Protezione dei dati personali anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica. In particolare, la consultazione è obbligatoria ove non sia necessario il consenso per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico.

## **ARTICOLO 27 - VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI (“DATA BREACH”)**

1. Si intende per violazione dei dati personali una violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. Al fine di tutelare le persone, i dati e le informazioni e documentare i flussi per la gestione delle violazioni dei dati personali trattati, l'ANVUR in qualità di titolare del trattamento definisce una procedura di gestione delle violazioni di dati personali.
3. Tale procedura si applica a qualunque attività svolta dall'ANVUR con particolare riferimento a tutti gli archivi e/o documenti cartacei e a tutti i sistemi informativi attraverso cui sono trattati dati personali, anche con il supporto di fornitori esterni.
4. La procedura definisce le modalità per identificare la violazione, analizzare le cause della violazione, definire le misure da adottare per rimediare alla violazione dei dati personali, attenuarne i possibili effetti negativi, registrare le informazioni relative alla violazione, identificare le azioni correttive e valutarne l'efficacia, notificare la violazione di dati personali al Garante nel caso in cui la violazione comporti un rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche, comunicare una violazione dei dati personali all'interessato nel caso in cui il rischio sia elevato.

5. La procedura costituisce una delle materie oggetto della formazione del personale di cui all'art. 13.
6. Il rispetto della procedura è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e la mancata conformità alle regole di comportamento previste dalla stessa può comportare provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti inadempienti ovvero la risoluzione dei contratti in essere con terze parti inadempienti, secondo le normative vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono intendersi abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili in relazione a soggetti e materie interessate al trattamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2013 Codice per la protezione dei dati personali, oltre che a quanto previsto dalle Linee guida e di indirizzo e dalle Regole deontologiche adottate e approvate dal Garante.
4. Il titolare del trattamento dei dati nella persona del legale rappresentante dell'Agenzia predispone i relativi atti necessari a dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 29 - EFFICACIA TEMPORALE E PUBBLICITÀ**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
2. L'ANVUR provvede a dare pubblicità al presente Regolamento ed alle successive modifiche ed integrazioni mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia e mediante diffusione interna.